



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

via Roma, 45 - 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 - Fax 0942.700217

C.F. / P. Iva 00399640838 - codice Univoco UFUHC7

info: www.comune.ali.me.it - pec: protocollo@pec.comune.ali.me.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 81 DEL 03/07/2023

OGGETTO: Adeguamento indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori ai sensi dell'art. 13 comma 51, della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

L'anno **Duemilaventitre**, il giorno **tre** del mese di **luglio** alle ore **21:35** e seguenti, in videoconferenza convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

N.	NOMINATIVO	CARICA	Presenti	Assenti
1)	RAO NATALE	Sindaco - Presidente	X	
2)	PANTO' GIUSEPPINA	Assessore	X	
3)	ZILIOLI FULVIA	Assessore	X	
4)	RANERI GIUSEPPE	Assessore	X	
5)	LUNA MARIO	Assessore	X	

Assente: nessuno.

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale Dott. Gaetano Russo.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all'infra riportata proposta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge n. 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/1991 e L.R. n. 30/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 81 del 03/07/2023, allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni che la parte dispositiva.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.**

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

F.to Ing. Natale Rao

L'Assessore Anziano

F.to Giuseppina Pantò

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Gaetano Russo

Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale

OGGETTO: Adeguamento indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori ai sensi dell'art. 13 comma 51, della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 con il quale è stata autorizzata, per il triennio 2023-2025, la spesa annua di 6.000 migliaia di euro da attribuire ai comuni siciliani, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previsto dal comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13;

VISTO, ancora, l'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 il quale ha disposto che i criteri di riparto della predetta somma sono definiti dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali;

VISTO l'art. 13 comma 51, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 che prevede: *“Gli enti della Regione Sicilia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono applicare, con oneri a loro carico, i commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234”*;

VISTO l'art. 14, comma 1, lettera o) del vigente statuto della Regione Siciliana che attribuisce alla legislazione esclusiva della medesima Regione la materia del *«regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative»*;

VISTA la Circolare n. 28 del 17/06/2022, Prot. n. 10253 del 17/06/2022, emanata dall'Assessore Regionale alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali – Servizio 1 *“Assetto istituzionale e Territoriale degli Enti Locali”*, ad oggetto: *“Aumento indennità amministratori locali – commi 583, 584 e 585”* che porta a conoscenza che l'articolo 13, comma 51, della l. r. 25 maggio 2022, n. 13, ha reso applicabile in Sicilia con oneri a carico degli enti, gli aumenti delle indennità per gli amministratori locali previsti dai commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTI i commi da 583 a 585 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano:

583. *“A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:*

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

584. *In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.*

585. *Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.*

CONSIDERATO CHE:

- è previsto, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione ed ai comuni capoluoghi di provincia, rapportata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili);
- le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali devono essere adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti nel D.M. n. 119/2000;
- l'articolo 1 comma 583 prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente: 16 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 3.000 abitanti;

CONSIDERATO inoltre, in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione è adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali, rispettivamente negli anni 2022 e 2023;

CONSIDERATO CHE:

- a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure (misure a regime nel 2024) nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
- in fase di prima applicazione, l'importo da applicarsi per il 2023 si ottiene calcolando il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di Comune;

VISTO l'articolo 82 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante disposizioni in materia di indennità di funzione spettanti al Sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119 "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265";

VISTA la tabella A allegata al suddetto Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265, che, in relazione alla dimensione demografica del Comune, stabilisce:

- al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco;
- agli assessori di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco;
- ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco;

RITENUTO pertanto opportuno adeguare l'indennità spettante al Sindaco, ai componenti della Giunta ed al Presidente del Consiglio Comunale a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 comma 51, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13:

- per l'anno 2022 nella misura del 45% in rapporto all'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di Comune;
- per l'anno 2023 nella misura del 68% in rapporto all'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di Comune;
- per l'anno 2024 e seguenti nella misura del 100% in rapporto all'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di Comune;

DATO ATTO CHE le norme innanzi richiamate, come peraltro chiarito dalla Circolare dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 28 del 17/06/2022, rideterminano anche il tetto massimo dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali, di cui all'art. 19, comma 4 della L.R. n. 30/2000, nel testo modificato dall'art. 5 della L.R. n. 22/2008;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 82 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, ultimo periodo, l'indennità devono essere dimezzate per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa;

CONSIDERATO CHE le nuove indennità, secondo la gradualità prevista decorrono dal 1° luglio 2022, per espressa previsione di legge e decorrono dall'adozione del relativo provvedimento di attribuzione e comunque non retroattivamente;

DATO ATTO CHE non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. n. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021;

PRECISATO CHE le indennità oggetto della presente deliberazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

VISTO il Decreto del 30 maggio 2022 emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il *“Riparto del fondo di 110 milioni di euro per l'anno 2022 a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni”* ed in particolare la nota metodologica, allegata al medesimo decreto;

VISTA la nota prot. n. 13796 del 30 giugno 2023, i cui contenuti s'intendono integralmente richiamati, con la quale il Dipartimento regionale delle Autonomie locali ha illustrato il riparto della somma annua di € 6.000.000,00 destinata ai comuni, per il triennio 2023/2025, a titolo di concorso regionale autorizzato dal sopra richiamato dell'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, elaborato in conformità all'indirizzo espresso dalla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 29 marzo 2023;

VISTO il Decreto dell'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 260 del 30/06/2023, il quale, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e tenuto conto di quanto convenuto in seno alla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 29 marzo 2023, è approvato il riparto definitivo della somma annua di 6.000.000,00 di euro da attribuire ai Comuni a titolo di concorso, per il triennio 2023/2025, alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione degli amministratori locali previsto dal comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 25/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023 – 2025;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 25/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13;

VISTO il D.A. n. 260 del 30/06/2023 e relative tabelle allegate;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTA la L.R. 30/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii.;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

PROPONE

- 1) **DI RICHIAMARE** la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI ADEGUARE**, con decorrenza dal mese di giugno 2023, l'indennità spettante al Sindaco, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 comma 51, della Legge 25 maggio 2022, n. 13.
- 3) **DI ADEGUARE**, con decorrenza dal mese di giugno 2023, le indennità di funzione da corrispondere al vicesindaco, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali all'indennità di funzione del sindaco come incrementata a seguito dell'entrata in vigore l'art. 13 comma 51, della Legge 25 maggio 2022, n. 13, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.
- 4) **DI DETERMINARE**, la misura delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori Comunali, nelle misure previste dal comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021, secondo la gradualità stabilite dai commi 584 (1° periodo) e 585, nelle seguenti misure mensili, con le decorrenze ivi indicate:

	Indennità di funzione (al lordo di oneri e tasse) dal 01/06/2023
Sindaco	€. 2.032,44
Vicesindaco (15% indennità Sindaco)	€. 304,87
Assessori (10% indennità Sindaco)	€. 203,24
Presidente del Consiglio Comunale (5% indennità Sindaco)	€. 101,62

	Indennità di funzione (al lordo di oneri e tasse) dal 01/01/2024
Sindaco	€. 2.208,00
Vicesindaco (15% indennità Sindaco)	€. 331,20
Assessori (10% indennità Sindaco)	€. 220,80
Presidente del Consiglio Comunale (5% indennità Sindaco)	€. 110,40

- 5) **DI DARE ATTO CHE** le spese assunte con il presente provvedimento, per la quota di maggiore indennità annua spettante agli Amministratori comunali trovano copertura finanziaria ai seguenti codici e capitoli del Bilancio di Previsione 2023/2025:

Sindaco ed Assessori comunali al Codice 01.01.1.103 Capitolo 14/1;

Accantonamento indennità di fine mandato del Sindaco al Codice 20.03.1.103 Capitolo 890/1;

Presidente del Consiglio al Codice 01.01.1.103 Capitolo 18.

- 6) **DI DARE ATTO CHE** ai sensi dell'art. 82 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, ultimo periodo, l'indennità devono essere dimezzate per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa.
- 7) **DI DARE ATTO CHE** il Sindaco e gli Assessori sono tenuti a rendere comunicazione in ordine alla loro posizione lavorativa.
- 8) **DI TRASMETTERE** copia della presente al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza compresa la richiesta da inoltrare all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, entro il 31 ottobre c.c., per la richiesta del sostegno finanziario all'incremento delle indennità in questione.
- 9) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio online e nella competente sezione dell'Amministrazione Trasparente.
- 10) **DI DICHIARARE**, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Ing. Natale Rao

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 LEGGE REGIONALE n. 30/2000

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Adeguamento indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori ai sensi dell'art. 13 comma 51, della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE.

Alì, lì 03 luglio 2023

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
F.to SINDACO Ing. Natale Rao

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

APPONE

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE

Alì, lì 03 luglio 2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. _____ dal _____ al _____

(Ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009)

Alì,

Il Funzionario addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gaetano Russo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03 luglio 2023.

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente Esecutiva)

Alì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gaetano Russo
